



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

N. 70 DEL 14/03/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, TRAMITE GARA TELEMATICA SU SINTEL, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO E CUSTODIA MAGAZZINO PER 6 MESI PROROGABILI PER ULTERIORI 6 MESI. CIG B0C6627659 DEL 12.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

- o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi, e la nota di aggiornamento al D.U.P.;

PRESO ATTO che il Responsabile di P.O. del Settore Tecnico risulta assente;

RICORDATO CHE con Decreto Sindacale protocollo n. 8511 del 25.07.2023 veniva nominato in via del tutto eccezionale in caso di assenza o impedimento del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico, il Vicesegretario Comunale, Dott. Nicola Muscari Tomajoli, Responsabile di P.O. del Settore Tecnico;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico viene individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

CONSIDERATO che si rende necessario l'affidamento di un incarico per il servizio di supporto tecnico operativo e custodia magazzino;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

PRESO ATTO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Metalmeccanico/Artigiano;
- che dal 01 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023 che prevede l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di poter bandire le gare in tema di appalti di lavori, forniture e servizi;
- che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che, secondo le disposizioni di cui all'art. 62 comma 1 del D.lgs. 36/2023, tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- che, secondo le disposizioni di cui all'art. 62 comma 2 del D.lgs. 36/2023, per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate;
- che il Comune di Adro è iscritto all'AUSA al Codice 0000245877;
- che il Comune di Adro risulta, pertanto, qualificato per poter procedere all'attivazione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di supporto tecnico operativo e custodia magazzino per 6 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi;
- Importo del contratto: € 23.606,56;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

PRESO ATTO che:

- l'art. 26 della L. 488/1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

APPURATO che:

- si ritiene di individuare il contraente che effettuerà detto servizio in economia tramite affidamento diretto invitando un'unica ditta con il criterio del prezzo più basso come previsto dall'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;

INDIVIDUATO nel Dott. Nicola Muscari Tomajoli, Responsabile del Settore tecnico, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Adro, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che per questa tipologia di servizio, ricorrendo le condizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, si stabilisce di ricorrere a procedura di gara interamente gestita con un sistema telematico. A tale proposito il Comune di Adro ha ottenuto la registrazione e l'accesso gratuito alla piattaforma SINTEL di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, tramite il portale ARCA delle Regione Lombardia, soggetto aggregatore di riferimento, che rappresenta un'importante opportunità per la razionalizzazione e la de-materializzazione del processo di affidamento, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza;

PRESO ATTO che tale procedura di acquisto è avvenuta con Affidamento Diretto sulla piattaforma SINTEL, tramite il portale ARCA della Regione Lombardia, soggetto aggregatore regionale di riferimento ed è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta più bassa, considerato più adeguato alla fattispecie ed ai fini dell'economicità ed efficacia del procedimento;

PRECISATO che:

- o in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- o con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla Legge di Stabilità e Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30.12.2023);

VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023;

RICHIAMATA la Determina nr. 270 del 13.07.2023 di affidamento del servizio di supporto tecnico operativo e custodia magazzino per 6 mesi alla Cooperativa Sociale Crescere

Assieme con sede in Via Nigoline, nr. 12 ad Adro (Bs) avente Codice Fiscale e Partita IVA 03249990981;

RICHIAMATA altresì la Determina nr. 518 del 19/12/2023 di estensione impegno di spesa per il servizio sopracitato per un aumento delle ore del servizio;

DATO ATTO che l'operatore economico uscente ha fornito un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

VERIFICATO pertanto di affidare il servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale Crescere Assieme con sede in Via Nigoline, nr. 12 ad Adro (Bs) avente Codice Fiscale e Partita IVA 03249990981, per i primi 6 mesi, per un importo mensile di € 2.400,00 e un importo complessivo di € 14.400,00 calcolato nel seguente modo:

€ 17/ora + IVA = € 20,74/ora

€ 20,74 x 28 ore x 4 settimane = € 2.322,88/mese

- importo mensile di **€ 2.400,00**

- importo complessivo di **€ 14.400,00**

considerato che non tutti i mesi hanno gli stessi giorni lavorativi;

VISTO il capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di supporto tecnico operativo e custodia magazzino per il periodo di 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi, allegato alla presente determina;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con la nota di aggiornamento al DUP, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 19.02.2024;

EVIDENZIATO che in capo ai soggetti identificati dall'articolo 6-bis della Legge 241/90 non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento alla specifica acquisizione oggetto della presente determina;

DATO atto che il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dal suo ricevimento;

PRESO ATTO che verrà contemplata la congruità del rapporto qualità del servizio/prezzi;

VISTO il DURC regolare attestante la regolarità contributiva della ditta in oggetto, numero protocollo INAIL_42003193 in corso di validità come previsto dall'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito, con modificazioni, nella Legge 09.08.2013 n. 98;

FATTO PRESENTE che in seguito verranno richieste altre Certificazioni di Regolarità Contributiva all'atto della liquidazione delle fatture qualora scaduto;

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:

NUMERO	DATA RICHIESTA	IMPORTO CIG	DATA PREVISTA FINE APPALTO
B0C6627659	12.03.2024	€. 23.606,56	28.02.2025

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario, Dott.ssa Sara Mazzotti;

VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1. DI NOMINARE il Dott. Nicola Muscari Tomajoli quale Responsabile Unico del Procedimento il quale possiede l'inquadramento giuridico idoneo e l'appropriata competenza professionale;
2. DI DARE ATTO che è stata indetta, per i motivi citati in premessa, la procedura tramite Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs 36/2003, con il criterio del prezzo più basso, sul sistema SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia, per l'affidamento diretto del servizio di supporto tecnico operativo e custodia magazzino per 6 mesi con proroga di altri 6 mesi, così come specificato dettagliatamente in premessa, per un importo a base d'asta pari a € 23.606,56 + IVA e che dovrà sottostare alle condizioni indicate nel Capitolato tecnico;
3. DI DARE ATTO che è stata invitata alla gara telematica la Cooperativa Sociale Crescere Assieme con sede in Via Nigoline, nr. 12 ad Adro (Bs) avente Codice Fiscale e Partita IVA 03249990981, per il supporto tecnico operativo e custodia magazzino per 6 mesi con proroga di altri 6 mesi, per un importo di € 23.606,56 come da report di aggiudicazione;
4. DI AGGIUDICARE direttamente e definitivamente, il servizio di supporto tecnico operativo e custodia magazzino per 6 mesi con proroga di altri 6 mesi, come specificato dettagliatamente in premessa, per un importo complessivo di € 23.606,56 + IVA, alla Cooperativa Sociale Crescere Assieme con sede in Via Nigoline, nr. 12 ad Adro (Bs) avente Codice Fiscale e Partita IVA 03249990981, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
5. DI IMPEGNARE, per il servizio in oggetto, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011 come descritto dettagliatamente in premessa, la somma relativa ai primi 6 mesi pari a € 14.400,00 (IVA inclusa) alla Cooperativa Sociale Crescere Assieme con sede in Via Nigoline, nr. 12 ad Adro (Bs) avente Codice Fiscale e Partita IVA 03249990981, con imputazione della somma al seguente capitolo di spesa del PEG Comunale in corso:

Miss	Progr	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Anno
01	11	1.03.02.13.001	2460 Servizio di supporto tecnico operativo e custodia magazzino	€. 14.400,00	2024

6. DI DARE ATTO CHE:

- a. che il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione delle rispettive forniture;
- b. l'obbligazione diviene eseguibile ed esigibile con l'esecutività della presente determinazione;
- c. che l'esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge di Stabilità e Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30.12.2023);
- d. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo);



**IN ASSENZA DEL RESPONSABILE DI P.O.
DEL SETTORE TECNICO
IL VICE SEGRETARIO**
F.to: Dott. Nicola Muscari Tomajoli*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa